

ASSOCIAZIONE PROGETTO NOEMI

STATUTO

Articolo 1

Denominazione

1. **L'ASSOCIAZIONE PROGETTO NOEMI**, di seguito indicata come Associazione, costituita l'11 aprile 2013, iscritta nel Registro Regionale delle Organizzazioni di Volontariato della Regione Abruzzo il 4 agosto 2015 e nell'Anagrafe unica delle ONLUS il 27 ottobre 2015, assume, nel rispetto del Cod. Civ., del D. Lgs. 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo Settore o CTS) e successive modificazioni e della normativa in materia, la connotazione di "Ente del Terzo Settore" (ETS).
2. Ad avvenuta iscrizione del presente Statuto nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), e solo allora, l'Associazione modificherà la sua denominazione assumendo definitivamente quella di "ASSOCIAZIONE PROGETTO NOEMI – ODV / ETS".
3. Della nuova denominazione e degli estremi dell'avvenuta iscrizione al RUNTS, l'Associazione ne farà uso negli atti, nella corrispondenza, nelle comunicazioni al pubblico e in qualsivoglia segno distintivo.

Articolo 2

Sede e durata

1. L'Associazione ha sede in GUARDIAGRLE (CH), Via San Giovanni n. 41/43 e ha durata a tempo illimitato.
2. Essa potrà istituire nuove sedi secondarie e succursali.
3. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

Articolo 3

Scopo e finalità

1. L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante l'esercizio, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse

generale di cui al successivo art. 4, in conformità alle disposizioni del presente Statuto e del Codice del Terzo Settore.

2. Le suddette finalità sono realizzate prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni volontarie, dirette e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli Enti associati.
3. L'Associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e il pubblico.
4. L'Associazione sostiene, mediante la concessione di erogazioni gratuite di denaro con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da raccolta fondi, la ricerca scientifica sulla SMA e sulle malattie genetiche e non, svolta da enti dotati dei necessari requisiti di legge e le famiglie dei portatori di malattie genetiche e non, in difficoltà economiche.

Articolo 4

Attività

1. L'Associazione ha per oggetto l'esercizio, in via principale, delle attività di interesse generale di cui alle lett. a) ed u) dell'articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni, aventi ad oggetto rispettivamente:
 - a. interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;
 - b. beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del citato articolo 5 del D. Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni.
2. Tra le attività di interesse generale identificate al comma 1 del presente articolo l'Associazione opera in particolare nei seguenti ambiti:
 - a. sostegno a tutti i livelli dei bisogni assistenziali dei minori affetti da SMA (atrofia muscolare spinale);

- b. sostegno a tutti i livelli dei bisogni dei minori affetti da malattie genetiche e non, con disabilità gravissima;
- c. diffusione della conoscenza delle specifiche problematiche connesse alle malattie indicate nei punti a) e b) e della promozione di una progettualità politica funzionale a tale scopo;

3. Costituiscono parte integrante dell'oggetto sociale la promozione, il sostegno, la realizzazione e il finanziamento per:

- a. le attività tese alla sensibilizzazione e alla diffusione della conoscenza sull'atrofia muscolare spinale (SMA);
- b. la cooperazione con le istituzioni al fine di realizzare, sostenere e potenziare le strutture di terapia intensiva pediatrica e sub-intensiva pediatrica dedicate all'assistenza e alla cura dei minori affetti da atrofia muscolare spinale (SMA) e da malattie genetiche rare e non, con disabilità gravissima;
- c. il finanziamento in favore della ricerca scientifica sulle malattie neuromuscolari, genetiche e non che sono caratterizzate da disabilità gravissima. Tale attività è condotta anche attraverso il finanziamento di progetti di ricerca in medicina rigenerativa, tra cui sono inclusi i) la terapia cellulare, ii) la terapia con farmaci orfani, iii) altri progetti terapeutici;
- d. l'istituzione di percorsi di formazione e aggiornamento in favore di operatori sanitari, medici e del personale infermieristico impegnati nell'assistenza ai minori malati di SMA e di malattie genetiche e non, con gravissima disabilità;
- e. la realizzazione nonché l'incentivazione alla partecipazione a convegni, seminari e conferenze, anche con coinvolgimento di Associazioni o Enti di riferimento che condividano scopi comuni;
- f. l'istituzione di borse di studio, di aggiornamento e di formazione a favore del personale medico e infermieristico impegnato nell'assistenza dei minori affetti da patologie complesse genetiche e non, con disabilità gravissima;
- g. le collaborazioni con Strutture Ospedaliere pubbliche e private specializzate nella gestione e nell'assistenza dei soggetti affetti da SMA e dai minori affetti da patologie genetiche e non con gravissima disabilità;
- h. il coinvolgimento delle istituzioni locali e nazionali preposte alla gestione e alla soluzione delle problematiche di natura assistenziale, in ambito sia ospedaliero sia



Giannina Fedorova

Scab

domiciliare, nonché di natura economica connesse alla gestione dei minori affetti da SMA e da patologie genetiche e non, con disabilità gravissima;

- i. la collaborazione con i soggetti istituzionali, le convenzioni con le strutture del Servizio Sanitario pubblico e privato di provata eccellenza scientifica e con tutte le altre istituzioni competenti nell'organizzazione, miglioramento e potenziamento dei servizi volti alla gestione domiciliare (ADI) dei minori affetti da Atrofia Muscolare Spinale (SMA) e da malattia genetica rara e non, con gravissima disabilità, anche attraverso il coinvolgimento delle figure professionali specializzate;
- j. le erogazioni di denaro, beni e servizi a beneficio delle famiglie dei minori affetti da atrofia muscolare spinale (SMA), da malattie genetiche rare e non, con disabilità gravissima ivi compresi i dispositivi di protezione individuale (DPI) necessari al mantenimento e al miglioramento della qualità di vita;
- k. le Iniziative a favore del Caregiver familiare pediatrico, con il coinvolgimento di tutti gli stakeholders istituzionali locali e nazionali, per il miglioramento della condizione assistenziale, economica e sociale dei minori affetti da SMA e dalle malattie genetiche rare e non, con disabilità gravissima e del nucleo familiare di appartenenza, attraverso la fattiva collaborazione all'adozione e al miglioramento di provvedimenti normativi e bandi dedicati;
- l. l'istituzione di sportelli informativi presso presidi ospedalieri, strutture pubbliche e private territoriali e nazionali e presso uffici e locali in uso all'Associazione, anche attraverso l'impiego o la collaborazione di personale esterno specializzato per rispondere alle esigenze sociali, assistenziali ed economiche del minore malato di SMA o altra patologia genetica e non con disabilità gravissima e dei componenti del nucleo familiare di appartenenza. Si considerano incluse le discipline mediche, infermieristiche, psicologiche, legali, economiche e tutte le altre discipline utili e necessarie allo scopo, nessuna esclusa;
- m. il coinvolgimento dell'opinione pubblica sulle tematiche esistenziali ed assistenziali dei minori affetti da Atrofia muscolare Spinale (SMA) e dalle patologie genetiche e non, con disabilità gravissima;
- n. i progetti finalizzati alla rimozione di barriere architettoniche che impediscano, limitino o rendano difficoltosa la mobilità o la fruizione di servizi ai soggetti con disabilità;
- o. la progettazione, realizzazione e allestimento di parchi giochi inclusivi anche finanziati e/o cofinanziati da Enti pubblici al fine di renderli fruibili ai minori diversamente abili;



Gerardo Fubini

Gerardo Fubini

p. l'inclusione sociale, sviluppo della personalità e sostegno all'educazione e alla formazione dei minori affetti da SMA e da patologie genetiche e non con disabilità gravissima anche attraverso l'accesso al sostegno, alle attrezzature, ai sussidi e al materiale didattico.

4. L'Associazione può svolgere, ai sensi dell'articolo 6 del D. Lgs. n. 117/2017, e successive modificazioni, attività secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale, secondo criteri e limiti definiti da specifiche disposizioni di legge e di regolamento. In particolare, tra le altre, potrà organizzare raccolte pubbliche di fondi, effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore, attuare iniziative di carattere informativo sulle proprie attività.

5. Per lo svolgimento di altre eventuali attività secondarie e strumentali, dispone il Consiglio Direttivo secondo i criteri e i limiti di cui al comma 4.

6. Per la valutazione di specifiche attività e iniziative da intraprendere in favore di terzi, ivi compresa la realizzazione di progetti in convenzione con le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, l'Associazione si avvale del parere del Comitato tecnico-scientifico di cui al successivo articolo 5.

Articolo 5

Il Comitato Tecnico-Scientifico

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico è l'Organismo consultivo dell'Associazione, preposto alla formulazione di pareri in ordine alle attività e alle iniziative da intraprendere richiesti dal Consiglio Direttivo.

2. Il Comitato Tecnico-Scientifico è composto da tre membri in possesso di specifici requisiti di onorabilità, indipendenza e di professionalità nel campo della Sanità, nominati dall'Assemblea.

3. I membri, di cui almeno due da scegliere tra i non associati, durano in carica due anni e sono rinnovabili.

4. Per i componenti scelti tra gli associati, le prestazioni sono rese gratuitamente. Per i componenti scelti tra i non associati, i compensi sono determinati dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo in misura proporzionata all'attività svolta. In ogni caso la retribuzione non può eccedere la misura del compenso prevista per i componenti di organismi similari che operano nei medesimi o analoghi contesti.

5. Qualora il parere espresso dal Comitato Tecnico-Scientifico contrasti con le decisioni del Consiglio Direttivo in ordine alle attività e iniziative da intraprendere, è chiamata l'Assemblea a pronunciarsi.
6. L'Assemblea, attraverso l'adozione di un apposito regolamento, può delegare la funzione di cui al comma precedente del presente articolo ad un ristretto numero di associati in rappresentanza dell'Assemblea stessa.

Articolo 6

I Soci

1. Possono far parte dell'Associazione le persone fisiche, gli enti e le società che dichiarino, nella domanda di ammissione, di:
 - a. condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - b. accettare lo Statuto e il regolamento interno.
2. Il numero dei soci è illimitato. Essi si distinguono in:
 - a. Soci "Fondatori": sono coloro che hanno costituito l'Associazione, presenti nell'Atto Costitutivo;
 - b. Soci "Ordinari": sono coloro che aderiscono all'associazione per concorrere alla realizzazione dei relativi scopi sociali, mediante la propria opera gratuita e volontaria e versando la quota associativa stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo;
 - c. Soci "Onorari": sono coloro che, condividendo gli scopi dell'Associazione, contribuiscono in modo gratuito al loro raggiungimento, mediante conferimento in denaro o in natura. Essi non hanno diritto di voto in assemblea.
3. L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione di effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli ordinari.
4. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e, segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare, né per successione a titolo universale.

Articolo 7

Ammissione dei Soci

1. Le persone fisiche, gli enti e le persone giuridiche che intendano aderire all'Associazione dovranno presentare apposita domanda, dichiarando di:
 - a) condividere gli scopi e le finalità dell'Associazione;
 - b) accettare lo Statuto e i regolamenti interni.
2. L'ammissione del nuovo associato è deliberata dal Consiglio Direttivo, che ne dà comunicazione all'interessato e ne cura l'annotazione nel libro dei Soci.
3. In caso di rigetto della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta, motivare la decisione e comunicarla all'interessato.
4. Colui che ha proposto la domanda può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale delibera sulla domanda non accolta, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile.
5. All'atto dell'ammissione, l'associato è tenuto al versamento della quota di iscrizione, nella misura stabilita annualmente dal Consiglio Direttivo.

Articolo 8

Diritti e doveri dei Soci

1. I Soci hanno diritto di:
 - a. eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
 - b. essere informati dal Consiglio Direttivo sulle attività dell'organizzazione;
 - c. controllarne l'andamento attraverso l'esame dei libri sociali, previa richiesta scritta rivolta all'organo che ne cura la tenuta, da formulare con un preavviso scritto di almeno 15 giorni;
 - d. essere rimborsati delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, nei limiti di legge.

2. I Soci hanno diritto di voto in Assemblea, purché iscritti da almeno tre mesi nel libro sociale.
3. Ciascuno di essi ha un voto e può farsi rappresentare nell'assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione.
4. E' consentito l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
5. I Soci Ordinari sono tenuti a:
 - a. osservare lo Statuto e l'eventuale regolamento interno, nonché le delibere assembleari e del Consiglio Direttivo;
 - b. corrispondere la quota associativa annuale, nei termini e secondo l'importo annualmente stabilito dal Consiglio Direttivo. La quota associativa è personale, non è rimborsabile e non può essere trasferita a terzi o rivalutata.
6. Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. E' espressamente esclusa ogni limitazione in funzione della partecipazione alla vita associativa. La partecipazione avviene in maniera gratuita, a tempo indeterminato ed è espressamente esclusa la temporaneità della vita associativa.

Articolo 9

I Soci Onorari

1. Il Consiglio Direttivo riconosce la qualità di Socio "Onorario" a persone che condividano gli scopi dell'Associazione e che, in relazione alle suddette finalità, abbiano particolari e comprovati meriti.
2. I Soci Onorari non hanno diritto di voto nelle Assemblee.
3. La qualità di Socio Onorario ha durata massima di un anno e si rinnova automaticamente al termine dell'esercizio, salvo diversa volontà dell'interessato comunicata per iscritto entro la fine dell'esercizio o in caso di espulsione decretata dal Consiglio Direttivo per la perdita dei requisiti di ammissione, o per comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione tali da ledere l'onorabilità, il decoro ed il buon nome. La qualità di Socio Onorario si è persa a seguito dell'iscrizione in altra categoria di soci.

Articolo 10

La Perdita della qualità di Socio

1. La qualità di socio si perde per:
 - a. decesso;
 - b. dimissioni, previa comunicazione scritta al Consiglio Direttivo e il pagamento della quota dovuta per l'anno in corso;
 - c. espulsione decretata dal Consiglio Direttivo, nel caso in cui l'associato perda i requisiti di ammissione, ovvero assuma comportamenti o iniziative in contrasto con le finalità dell'Associazione o tali da lederne l'onorabilità, il decoro ed il buon nome, ovvero in caso di ripetute violazioni delle norme dello Statuto, nonché di quanto disposto dal Consiglio Direttivo per il corretto raggiungimento dei fini sociali. Il Consiglio Direttivo deve, entro quindici giorni motivare la decisione e comunicarla all'interessato. L'associato espulso può, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di espulsione di richiedere che sulla decisione si pronunci l'Assemblea, sentito l'interessato, la quale delibera sull'espulsione, se non appositamente convocata, in occasione della prima convocazione utile;
 - d. morosità accertata dal Consiglio Direttivo nei confronti di quei Soci che risultino inadempienti, anche dopo un richiamo, al versamento della quota associativa o di ingresso, oppure omettano il versamento della quota associativa per almeno due anni.
2. Gli associati che abbiano comunque cessato di appartenere all'associazione non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa.

Articolo 11

I Volontari e l'Attività di Volontariato

1. L'Associazione può avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta a iscrivere in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.
2. Il volontario è una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune, per il tramite dell'Associazione, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità per promuovere risposte ai bisogni delle persone e delle comunità beneficiarie della sua azione, in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

3. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'ente del Terzo settore tramite il quale svolge l'attività soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'ente medesimo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.
4. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. 45/2000, nei limiti di quanto stabilito dall'articolo 17 del D.Lgs. 117/2017 a condizione che il Consiglio Direttivo deliberi sulle tipologie di spese e le attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso. La disposizione di cui al presente comma non si applica alle attività di volontariato aventi ad oggetto la donazione di sangue e di organi.
5. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito.
6. Ai fini del presente Statuto non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi sociali nello svolgimento delle loro funzioni.

Articolo 12

Il Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Sono parte del patrimonio i beni mobili ed immobili che divengano di proprietà dell'Associazione, le eventuali erogazioni, donazioni e i lasciti a qualunque titolo effettuati in favore dell'Associazione la cui accettazione venga deliberata dal Consiglio Direttivo, nonché gli eventuali fondi di riserva costituiti con l'eccedenza di bilancio, i fondi raccolti in conformità alla legge e ai regolamenti ed ogni altra entrata che vada ad incrementare il patrimonio dell'Associazione.
3. Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote associative degli associati, liberalità e sovvenzioni di enti pubblici, aziende e persone fisiche, dai contributi dello Stato ed altre Amministrazioni pubbliche, anche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali, dalle rendite di beni mobili e immobili pervenuti all'Associazione a qualunque titolo e dai contributi derivanti dal finanziamento di progetti realizzati in conformità ai fini istituzionali e proventi derivanti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione, anche mediante offerte di beni di modico valore.

4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate agli associati, a lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Articolo 13

Gli Organi dell'Associazione

1. Sono organi dell'Associazione:
- a. L'Assemblea dei Soci;
 - b. Il Consiglio Direttivo;
 - c. Il Presidente;
 - d. L'Organo di Controllo;
 - e. Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.

Articolo 14

L'Assemblea sei soci - Composizione e struttura

1. L'assemblea è composta dai Soci iscritti nei rispettivi libri sociali.
2. E' presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in assenza anche di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo designato dalla stessa Assemblea. In assenza di tutti i membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea nomina il Presidente al suo interno.
3. Le funzioni di Segretario sono svolte dal Segretario dell'Associazione o, in caso di impedimento, da persona nominata dal Presidente dell'assemblea.
4. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e, in generale, il diritto di intervenire all'Assemblea.
5. I verbali dell'assemblea sono redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso, ed eventualmente dagli scrutatori nominati dal Segretario in caso di votazioni.
6. Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti i soci, ancorché assenti o dissenzienti.
7. Ogni socio ha diritto di consultare il verbale dei lavori, ha diritto di informazione e di controllo stabiliti dalla legge, ha diritto di accesso ai documenti, delibere, bilanci,

rendiconto e registri dell'Associazione, nei termini di cui al precedente art. 8, comma 1, lett. b) e c).

Articolo 15

L'Assemblea dei soci - Competenze

1. L'assemblea:

- a. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs 117/2017
- b. approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. 117/2017;
- c. elegge i componenti del Consiglio Direttivo determinandone preventivamente il numero e li revoca;
- d. Elegge i componenti dell'Organo di controllo e li revoca;
- e. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- f. delibera sui ricorsi proposti dagli associati in relazione ai provvedimenti di esclusione;
- g. delibera sulle modificazioni dell'Atto Costitutivo e dello Statuto e dei regolamenti;
- h. delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- i. delibera sugli indirizzi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione e sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo.

Articolo 17

L'Assemblea Ordinaria

- 1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza, in proprio o per delega, della metà più uno degli associati e, in seconda convocazione da tenersi con almeno un'ora di distanza della prima, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o per delega.
- 2. L'Assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei voti dei presenti.
- 3. Ogni associato ha diritto ad un voto. Il diritto di voto può essere esercitato da coloro che sono iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati.

4. I soci possono farsi rappresentare in assemblea da altri soci mediante delega scritta, apposta anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
5. E' consentito l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione, ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
6. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio ed in quelle che riguardano la loro responsabilità, i consiglieri non hanno diritto di voto.
7. L'Assemblea ordinaria sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.

Articolo 18

L'Assemblea Straordinaria

- 
1. L'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà degli associati e delibera, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 2. In seconda convocazione, l'assemblea è validamente costituita qualunque sia il numero degli intervenuti con diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
 3. Le maggioranze vengono calcolate sulla base degli associati presenti, in proprio o in delega.
 4. L'Assemblea straordinaria, sia in prima sia in seconda convocazione, delibera a maggioranza dei presenti.
 5. Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 (tre quarti) degli associati.

Articolo 19

Il Consiglio Direttivo - Composizione

1. L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo nominato dall'Assemblea. Il Consiglio Direttivo è composto da un numero dispari di consiglieri definito dall'assemblea.
2. I componenti sono scelti tra le persone fisiche associate, ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati.

3. Ai componenti del Consiglio Direttivo non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.
4. L'assunzione della carica di amministratore è subordinata al possesso di specifici requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.
5. Il primo Consiglio Direttivo viene nominato nell'Atto Costitutivo.
6. Il Consiglio rimane in carica per tre anni. I relativi componenti sono rieleggibili.
7. In caso di dimissioni o decesso di un consigliere, il Consiglio provvede alla sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica fino alla successiva assemblea che può ratificare la nomina.
8. Il Consiglio nomina al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere e il Segretario. Il Consiglio può delegare particolari attribuzioni, o il compimento di atti particolari, specificatamente determinati, ad uno o più Consiglieri.



Articolo 20

Il Consiglio Direttivo - Competenza

1. Il Consiglio Direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento e l'attuazione degli scopi dell'Associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria.
2. In particolare il Consiglio Direttivo:
 - a. fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità, le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; decide sugli investimenti patrimoniali;
 - b. stabilisce l'importo delle quote associative annuali;
 - c. delibera in merito alle domande di ammissione di nuovi soci;
 - d. decide sull'attività e sulle iniziative dell'associazione;
 - e. cura la predisposizione del bilancio e la sua presentazione all'assemblea, ai sensi di legge e del presente Statuto;

- f. documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto o nella nota integrativa al bilancio;
- g. stabilisce le prestazioni di servizi ai soci ed ai terzi e le relative norme e modalità;
- h. nomina e revoca dirigenti, collaboratori, consulenti, dipendenti, personale educatore ed emana ogni provvedimento riguardante il personale in genere;
- i. conferisce e revoca procure;
- j. delibera su eventuali rimborsi spese sostenute dai soci volontari nel compimento dello scopo sociale;
- k. compila l'eventuale regolamento interno, per il mero funzionamento dell'Associazione, la cui approvazione è rimessa all'Assemblea e la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati;
- l. cura, al ricorrere delle condizioni previste dalla legge, la pubblicazione annuale e l'aggiornamento nel proprio sito internet degli eventuali emolumenti, dei compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Giannette Franceschi



Articolo 21

Convocazione e deliberazioni

1. Il Consiglio si riunisce ogni volta che il Presidente lo ritenga necessario od opportuno, oppure quando ne sia fatta richiesta da almeno 2/3 (due terzi) dei suoi membri, e comunque almeno una volta ogni tre mesi.
2. La convocazione avverrà nelle forme che il Consiglio Direttivo riterrà opportune, rispettando, nei casi ordinari, un preavviso di almeno otto giorni; in caso di urgenza potrà essere convocato anche telefonicamente.
3. Per la validità delle deliberazioni, occorre la presenza effettiva di almeno i 2/3 (due terzi) dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.
4. In seconda convocazione il Consiglio sarà validamente costituito con la presenza di almeno 1/3 (un terzo) dei componenti.
5. Il Consiglio è presieduto dal Presidente, ed in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.
6. In situazioni di necessità ed urgenza il Consiglio Direttivo può assumere le proprie determinazioni anche per le vie brevi. L'efficacia delle relative decisioni è subordinata alla ratifica delle stesse alla prima adunanza utile del Consiglio Direttivo.

Sad

7. Ai Consiglieri è consentita la partecipazione al Consiglio Direttivo mediante mezzi di telecomunicazione.

Articolo 22

Il Presidente

1. Al Presidente spetta il potere di firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio. In caso di impedimento o di assenza documentata, il potere di firma e la rappresentanza legale spettano al Vice Presidente.
2. Su deliberazione del Consiglio Direttivo, il Presidente può attribuire la rappresentanza dell'Associazione anche ad un altro Consigliere.
3. Al Presidente dell'Associazione compete, sulla base delle direttive emanate dall'Assemblea e dal Consiglio Direttivo al quale comunque il Presidente riferisce circa l'attività compiuta, l'ordinaria amministrazione dell'Associazione. In casi eccezionali di necessità e urgenza il Presidente può anche compiere atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del proprio operato.
4. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei regolamenti, ne promuove la riforma ove se ne presenti la necessità.

Articolo 23

Il Vice Presidente

1. Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Articolo 24

Il Segretario

1. Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo e coadiuva il Presidente ed il Consiglio Direttivo nell'applicazione delle attività esecutive che si rendano necessarie e opportune per il funzionamento dell'amministrazione dell'Associazione.
2. Il Segretario cura la tenuta dei libri delle adunanze delle Assemblee e del Consiglio Direttivo il libro degli Associati, il registro dei Volontari e tutti gli altri libri e registri richiesti dalle norme vigenti.

Articolo 25

Il Tesoriere

1. Il Tesoriere cura la gestione della cassa dell'Associazione provvedendo alla tenuta delle scritture contabili ed alla conservazione della relativa documentazione, anche con l'ausilio di consulenti.
2. Predisporre, dal punto di vista contabile, lo schema di bilancio consuntivo e preventivo, corredati di opportune relazioni contabili.
3. Provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio Direttivo.

Articolo 26

Libri dell'Associazione

- 
1. Oltre alle scritture imposte dalla legge e dai regolamenti, l'Associazione provvede alla tenuta del:
 - a. libro degli Associati;
 - b. libro delle adunanze e delle deliberazioni delle Assemblies;
 - c. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo a cura del Consiglio Direttivo,del:
 - d. libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Controllo a cura dell'Organo di Controllo,e del:
 - e. libro delle adunanze e delle deliberazioni del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti, a cura del Soggetto incaricato della Revisione Legale dei Conti.
 2. E' altresì obbligatoria la tenuta del Registro dei Volontari, se presenti.

Articolo 27

L'Organo di Controllo

1. Al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea nomina l'Organo di Controllo.

- 
2. L'Organo di controllo può essere monocratico. Se collegiale esso sarà composto da tre membri.
 3. Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 del codice civile. I componenti dell'organo di controllo devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile. Nel caso di organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
 4. L'Organo di Controllo è nominato dall'Assemblea, dura in carica tre anni ed è rieleggibile. La carica di Consigliere è incompatibile con la carica di componente dell'Organo di Controllo.
 5. L'organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti o nel caso in cui un suo componente sia un revisore legale iscritto nell'apposito registro.
 6. L'Organo di Controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 del D.Lgs. 117/2017 ed attesta che il Bilancio Sociale sia stato redatto in conformità delle linee guida di cui all'articolo 14 del CTS. Il Bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio condotto.
 7. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, posso chiedere al Consiglio Direttivo notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
 8. In assenza delle condizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 117/2017 l'Assemblea può ugualmente nominare l'organo di controllo determinandone competenze, poteri e responsabilità.
- 

Articolo 28

Il Soggetto incaricato della Revisione Legale dei conti

1. L'Assemblea, nei casi previsti dall'art. 31 del Codice del Terzo Settore o qualora ne ravvisi la necessità, provvede alla nomina di un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il quale può essere o una persona fisica oppure un Collegio.
 2. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia scelto tra i soci, lo stesso non può essere retribuito. Non possono essere eletti revisori contabili i membri del Consiglio Direttivo.
- 

3. Nel caso in cui il soggetto incaricato della revisione legale dei conti sia un Collegio, lo stesso è composto di tre membri effettivi e da due supplenti. Il Presidente del Collegio dei Revisori dei conti è eletto dal Collegio stesso tra i suoi membri effettivi.
4. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti dura in carica 4 anni e può essere rinominato fino a 2 volte consecutive.
5. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti controlla l'amministrazione dell'ODV, può assistere alle riunioni del Consiglio Direttivo accerta la regolare tenuta delle scritture contabili e certifica la corrispondenza del bilancio consuntivo alle risultanze delle scritture contabili.
6. Il soggetto incaricato della revisione legale dei conti partecipa all'Assemblea e, se è Associato, ha diritto di parola e di voto ad esclusione delle adunanze che debbano deliberare sulle approvazioni dei bilanci preventivi e consuntivi.

Articolo 29

Bilancio consuntivo, bilancio preventivo ed esercizi sociali

1. L'esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno e coincide con l'anno solare.
2. Il primo esercizio si chiude il 31 dicembre 2013.
3. Entro il 31 Marzo di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio consuntivo dell'esercizio precedente da sottoporre all'Assemblea.
4. Entro il 30 Novembre di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo del successivo esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.
5. I bilanci devono restare depositati presso la sede dell'Associazione o pubblicati sul sito ufficiale e sui social network nei 15 (quindici) giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro consultazione.

Articolo 30

Avanzi di gestione

1. All'Associazione è vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano fatte in favore di altre Associazioni similari.

2. L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad essa direttamente connesse.

Articolo 31

Scioglimento

1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea degli Associati con le maggioranze previste per l'Assemblea straordinaria, la quale provvede alla nomina di uno o più liquidatori e delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.
2. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere preventivo e favorevole dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del D. Lgs. 3 luglio 2017, n.117, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri Enti del Terzo Settore operanti nel medesimo o in analogo settore.

Articolo 32

Collegio Arbitrale

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione e all'esecuzione del presente Statuto tra gli organi, tra gli organi e i soci oppure tra i soci, sono devolute alla determinazione inappellabile di un Collegio Arbitrale formato da tre arbitri amichevoli compositori. i quali giudicheranno "ex bono ed ex equo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio, entro 60 giorni dalla nomina.
2. La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
3. Gli arbitri sono nominati, uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente del Tribunale, il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi abbia provveduto.

Articolo 33

Rinvii

1. Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Statuto, si applicano le norme in materia di enti contenute nel libro I del Codice Civile e le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in materia di Enti del Terzo Settore.

In Guardiagrele, il 18 ottobre 2020

AGENZIA DELLE ENTRATE

Direzione Provinciale di Chieti

Ufficio Territoriale di Chieti

18 NOV 2020

Il presente atto è stato qui registrato il _____

al n. 1269 conto 3e

Versamento di € _____ effettuato il _____

Fiorella SCIASCIA

